

C. U.



SENTENZA N. [REDACTED]

F. [REDACTED] 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO

Fasc. N. [REDACTED] / 07
Cronob. [REDACTED] / 14
Espect. [REDACTED] / 14

in persona del Giudice Onorario dr. Roberta Pilotti ha emesso la seguente

SENTENZA

OGGETTO DELLA CAUSA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C.C. dell'anno 2007, trattenuta in decisione nell'udienza del 25-10-2013 e vertente

*Opposizione
decreto ing. No.*

TRA

[REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] Michele Guerrieri del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata in Fermo, [REDACTED] presso lo Studio dell' [REDACTED] in virtù di procura estesa a margine dell'atto introduttivo

- OPPONENTE -

E

[REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv.to [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' [REDACTED] alla [REDACTED], in virtù di procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta

- OPPOSTO -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza del [REDACTED] 2013, le parti hanno concluso come da atti introduttivi con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Preliminarmente occorre dare atto che essendo pendente il procedimento alla data del 4.7.2009 si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto a partire da quella data con la recente riforma del processo civile (L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

FATTO

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 2007, emesso dal Tribunale di Fermo in data [REDACTED] 2007 su ricorso della [REDACTED] s.n.c., con il quale si ingiungeva alla [REDACTED] s.r.l., con sede in Ancona (AN), alla Via [REDACTED] di pagare in favore dell'istante, per le causali di cui alla narrativa del ricorso, la somma di Euro 5.460,00 per sorte capitale, oltre ad oltre interessi e spese di procedura.

La [REDACTED] s.r.l., nell'opporci all'ingiunzione, ha contestato, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché di legittimazione attiva della [REDACTED].

Con la comparsa di costituzione e risposta, parte opponente, costituendosi in giudizio, ha avanzato altresì richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che non trovava accoglimento da parte del giudice adito con provvedimento del [REDACTED].

All'udienza del [REDACTED] 2013, la causa è stata trattenuta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

DIRITTO

L'opposizione è fondata e va accolta.

Preliminarmente merita rilevare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, *"la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione*




[Handwritten signature]

del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assume la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legittimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa (cfr Cass. Civ. sez. I, sent. 06.04.2006 n. 8040)

Nella specie: la [REDACTED] s.n.c. ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della [REDACTED] s.r.l. per il saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice; la parte opponente ha eccepito la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sostenendo che il contratto non era stato concluso da soggetto recante i poteri di rappresentanza della società stessa; ciò pone il problema della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto e, quindi, di stabilire se la parte opponente abbia o meno effettivamente la veste di soggetto che ha sottoscritto il contratto e quindi la veste di soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore opposto.

Parte opponente ha fornito prova documentale che detto contratto veniva sottoscritto in proprio da [REDACTED] soggetto terzo alla [REDACTED] e quindi priva di potere alcuno per assumere obbligazioni in nome della suindicata società nonché prova dell'avvenuto pagamento eseguito sul proprio conto corrente personale acceso c/o Banca [REDACTED] (cfr. doc.6 atto di citazione) Quest'ultima questione concerne non la *legittimatio ad causam* ma la titolarità del rapporto.

Parte opposta, invece, non ha fornito prova, né ha articolato mezzi istruttori al fine di provare l'esistenza del potere rappresentativo in capo alla [REDACTED]



M

[REDACTED]

.Le suddette risultanze impongono l'accoglimento dell'eccezione preliminare per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.

Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- a) Accoglie l'opposizione proposta [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Fermo in data [REDACTED] 2007, su ricorso di [REDACTED] s.n.c. ; per l'effetto,
- b) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED]/2007, emesso dal Tribunale di Fermo in data [REDACTED] 2007 ;
- a) Rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.;
- b) Condanna la [REDACTED] Snc, con sede in [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della [REDACTED] srl, che liquida in complessivi € 3.643,60 , oltre Iva e Cpa come per legge, in conformità alla nota spese di parte.

Fermo [REDACTED] 2014

Il Giudice Onorario
(dr. Roberta Pilotti)

TRIBUNALE DI FERMO

Visto: depositato in cancelleria

Oggi - [REDACTED] 2014

Il Funzionario Giudiziaro
(A. Caroni)



[Handwritten signature]